

**Audizione presso le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria,
commercio, turismo del Senato, nell'ambito dell'istruttoria sul disegno di
legge n. 2564**

**DL 21/2022 "Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina"**

Il contributo di Confimi Industria

**Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa
privata**

Roma, 12 aprile 2022

PREMESSA

Siamo di fronte ad una situazione di assoluta emergenza e come tale per affrontarla servono norme "emergenziali".

Come se non bastasse stiamo vivendo la più grande crisi energetica di sempre, dovuta da un lato al caro energia iniziato più di un anno fa e ora amplificato dalla guerra tra Russia e Ucraina e con in più la possibilità che, da un giorno all'altro, vengano chiusi i rubinetti del gas.

Se si dovesse arrivare al razionamento o peggio ancora alla sospensione del gas, dovremmo inoltre dire addio a migliaia di imprese, di certo a quelle energivore.

Tutto il settore della metallurgia - per fare un esempio concreto - non può lavorare a singhiozzo perché i forni non si possono spegnere così all'improvviso, altrimenti si ghiacciano e vanno sostituiti. La manifattura italiana ha già praticamente in ginocchio parecchi settori: siderurgia, carta, vetro, ceramica, sino ad arrivare all'agricoltura.

Confimi Industria sta assistendo le proprie associate che ormai per alcune materie prime e/o semilavorati sono giunte tra loro al "baratto".

Ma se di materie prime il nostro Paese è sempre stato privo, possiamo dire che sul versante energia è stato miope.

Già 10 anni fa i dati Eurostat mettevano in evidenza come il costo dell'energia per le PMI italiane fosse l'87% più caro rispetto alla media europea.

Nello stesso periodo, un competitor europeo come la Polonia, ad esempio, aveva un costo energetico più basso del 17%: un vero e proprio dumping energetico all'interno della stessa Unione Europea.

Del resto, si è detto "no" per decenni a tutte le fonti alternative al gas. Niente eolico perché brutto da vedersi; l'energia del fotovoltaico non può essere accumulata a sufficienza per le esigenze di produzione delle imprese e quindi poco efficace; niente trivelle nell'Adriatico; niente nucleare; niente rigassificatori. Eppure, qualcosa si deve fare, senza energia non c'è produzione.

Questo è insostenibile per un Paese come il nostro, che ha un'industria di trasformazione e che ha la voce energia come costo fisso e funzionale all'attività stessa.

Da almeno due decenni non abbiamo un piano industriale.

Un progetto per capire in che direzione possa andare l'Italia e a questo progetto si sarebbe dovuto affiancare un piano energetico.

Oggi scopriamo di aver rinunciato ad estrarre sul nostro territorio circa 20 miliardi di metri cubi di gas che utilizzavamo nel 2000. Siamo passati a soli 3 miliardi.

E ora si corre ai ripari, ma gli errori compiuti sono macroscopici.

La nostra Confederazione a valle dei tavoli governativi ha subito proposto l'introduzione di un prezzo amministrato per l'energia, come fatto negli anni Settanta ai tempi dell'Austerità.

Adesso diciamo che va subito messo un tetto al prezzo del gas. Spagna, Francia e Romania già lo fanno e sono meno dipendenti di noi rispetto ai fornitori.

Abbiamo creato una dipendenza: ad un buon livello imprenditoriale non ci si legherebbe per oltre il 40% ad un unico fornitore.

Venendo alle misure introdotte su questo versante, per poi scendere nel dettaglio del Decreto-legge in esame, si ritiene che le misure previste per le imprese siano purtroppo ancora modeste e non risolutive, al momento non ancora in grado di sostenere il forte impatto negativo sul mondo economico produttivo.

Vi è il forte rischio che migliaia di lavoratori perdano il posto di lavoro; il rischio che chiudano intere filiere produttive se viene alzato ancora il livello dello scontro bellico.

Rateizzare i pagamenti delle bollette è semplicemente un rimando, così come il mini-taglio delle accise sui carburanti sono interventi risibili.

La riduzione dell'iva sulle bollette dal 10 al 5% è davvero poco significativa anche in considerazione del fatto che l'impatto sul bilancio statale non differirà di molto visto che i prezzi hanno subito incrementi a tre cifre percentuali.

Sulla vita delle imprese l'iva non impatta, è di fatto una partita di giro; mentre risulta poco incisiva per le utenze civili/domestiche perché quel 5% va comunque calcolato su di una tariffa decuplicata.

Per questo riteniamo che uno sforzo su un prezzo amministrato ora sia necessario onde evitare quello che potrebbe succedere dopo quando le attività si potrebbero fermare definitivamente.

Ci troveremmo di fronte al fallimento e alla chiusura di imprese con nuovi disoccupati. Le aziende saranno costrette a scaricare a valle sul consumatore i costi aggiuntivi generando un'ondata di inflazione che sarà difficile da gestire/contenere.

Bisogna quindi considerare che qualora lo Stato non investa oggi dei fondi "pesanti" per supportare il tessuto produttivo ed economico, dovrà ugualmente investire ingenti somme per supportare i nuovi disoccupati con ammortizzatori sociali e tutele varie. Senza contare il mancato incasso di gettito Iva, Ires e tassazione varia del comparto produttivo.

ESAME DEL DECRETO LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21

Entrando nel vivo del Decreto Confimi Industria evidenzia quanto segue.

Il provvedimento all'Art. 1, *Riduzione delle aliquote di accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante*, è stato accolto con tiepida positività alla luce del fatto che è purtroppo ben noto quanto, anche in condizioni "normali", nel nostro paese il peso delle accise sul costo dei carburanti impatti in maniera troppo elevata sui costi produttivi.

Tuttavia, pensare di limitarne l'efficacia a soli 30 giorni appare una misura assolutamente insufficiente, anche alla luce del fatto che gli strascichi del conflitto ucraino-russo sicuramente si trascineranno per un periodo di tempo ben superiore; quindi, è più che mai opportuno ragionare sull'estensione del provvedimento su di un lasso temporale più congruo, dell'ordine di almeno tre mesi - sei mesi.

Oltre a questo, si aggiunge una considerazione relativa articolo 1 c.3 e la nota ADM prot. 142124/RU.

La rideterminazione dell'accise di cui art. 1 c 1 lett. b prevede infatti un giusto beneficio per mitigare gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici; il beneficio della riduzione del gasolio (DL 504/95 art 24-ter punto 4-bis della tabella A) non dovrebbe essere disapplicato, bensì aggiunto a quanto previsto dal "DL Crisi Ucraina".

Si manifesta inoltre molta preoccupazione che tale disapplicazione possa essere mantenuta anche in via ordinaria, senza più far tornare operativa l'agevolazione per l'utilizzo di gasolio per autotrazione - già peraltro concesso a soggetti indicati dalla norma e con attenzione al rinnovo del parco mezzi.

Si caldeggia quindi che il beneficio possa essere ripristinato e sommato alla riduzione straordinaria prevista dal "DL Crisi Ucraina".

Relativamente all' Art 2 - Bonus Carburante per i dipendenti, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La normativa speciale introdotta pone alcuni interrogativi che, ad oggi, non hanno trovato risposta nella prassi amministrativa, rendendo le aziende assai caute nell'elargire i già menzionati buoni:

- similmente alla normativa di cui all'art. 51, co. 3, TUIR, i già menzionati buoni carburante possono essere erogati anche a singoli lavoratori oppure devono essere riconosciuti alla generalità degli stessi?
- l'azienda, sempre nel rispetto del limite imposto dalla legge, può valutare di erogare valori di bonus carburante differenti per ciascun lavoratore in base alla tipologia di contratto di lavoro applicato (es. 200 euro full-time; 100 euro part-time, e così via)?

- Il bonus carburante in questione è cumulabile con la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati per un valore annuo fino 258,23 euro complessivi, di cui all'art. 51, co. 3, TUIR (spesso erogabili sotto forma di buoni benzina) oppure la norma, in quanto speciale, è da intendersi sostitutiva della norma generale?

I quesiti in questione possono apparire scontati, quasi banali, eppure per le aziende non sono tali e il timore che un'erronea applicazione della legge possa comportare l'assoggettamento contributivo del già menzionato bonus, le rende più restie ad erogarlo.

A parere di chi scrive, al fine di non vanificare la portata della misura governativa e di tenere in considerazione la ratio della disposizione normativa, sarebbe opportuna un'interpretazione autentica della norma in commento in cui:

- si chiarisca la facoltà dell'azienda di erogare i suddetti bonus carburante alla generalità dei dipendenti oppure a categorie omogenee di dipendenti, in base alla distanza metrica tra l'abitazione e la sede di lavoro;
- si chiarisca la facoltà dell'azienda di erogare i suddetti bonus carburante differenziandoli in base alla tipologia di contratto di lavoro applicato oppure in base a criteri che tengano in considerazione distanza metrica tra l'abitazione e la sede di lavoro;
- si chiarisca la cumulabilità del bonus carburante del valore massimo di 200 euro con i flexible benefit del valore di 258,23 euro, per un totale di 458, 23 euro per l'anno 2022, pur contabilizzando separatamente le due voci.

Si riporta di seguito un'esemplificazione di quanto illustrato sopra.

Esempi

applicazione corretta della normativa: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 21/2022 per ciascun lavoratore.

applicazione corretta della normativa: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 21/2022 per tutti i lavoratori residenti a più di 10 km di distanza dalla sede di lavoro.

applicazione corretta della normativa: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 21/2022 per tutti i lavoratori residenti a più di 10 km di distanza dalla sede di lavoro e di 100,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 21/2022 per tutti i lavoratori residenti fino 10 km di distanza dalla sede di lavoro.

applicazione corretta della normativa: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 21/2022 per tutti i lavoratori full-time e in proporzione all'orario di lavoro per tutti i lavoratori part-time.

applicazione corretta della normativa: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 21/2022 (voce da riportare in busta paga: "buono benzina ai sensi dell'art.2 DL 21-2022"), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 ai sensi dell'articolo 51, co. 3, del TUIR (voce da riportare in busta paga: "buono benzina ai sensi dell'art. 51, co. 3, del TUIR").

applicazione non corretta della normativa: erogazione di un buono benzina del valore di 350,00 euro.

applicazione non corretta della normativa: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 euro solamente a pochi lavoratori individuati discrezionalmente, senza alcuna connessione con la notevole distanza tra l'abitazione e la sede di lavoro.

Articoli 3 e 4 rispettivamente **Contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e Contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale**, le misure sono ritenute apprezzabili, tuttavia lo strumento del credito d'imposta, seppur tecnicamente valido, risente di alcune criticità, in primis ad esempio presuppone una "imposta da pagare", conseguente al delta fatturato/costi. E se non ci fossero?

E a questo timore si aggiunge il fatto che i limiti di cessione del credito (non più di tre passaggi) al solo sistema creditizio (in senso lato), possa creare gli stessi problemi di blocco che si sono e si stanno registrando per il meccanismo del Superbonus 110% (settore edile).

Confimi Industria ritiene che per il tracciamento e la verifica dei crediti, al fine di evitare distorsioni del meccanismo, sarebbe più efficace predisporre una piattaforma finanziaria unica, piuttosto che limitare la circolazione del credito. E qualora la piattaforma fosse costituita, dovrebbe poter ospitare anche i crediti che derivano dal bonus fiscale del 110%.

Inoltre, il riconoscimento di un beneficio non solo alle aziende classificate come "energivore" ai sensi del D.M. 21/12/2017, ma anche a tutte le altre aziende che non possono essere classificate come energivore, ma che comunque hanno subito rincari particolarmente significativi per l'acquisto di energia elettrica, non può che essere sostenuto e supportato.

A tal proposito si ricorda infatti che un forte consumo di energia elettrica da parte di un'impresa non classifica automaticamente l'azienda come energivora, in quanto il D.M. 21/12/2017 prevede il rispetto di ulteriori requisiti specifici (come ad esempio la classificazione dell'attività svolta con ben definiti codici ATECO), il mancato possesso dei quali a volte può determinare la mancata iscrizione negli specifici elenchi energivori di aziende che in realtà consumano enormi quantità di energia e che possono aver subito ripercussioni particolarmente gravi dall'ascesa incontrollata dei prezzi degli ultimi mesi.

Non esistendo un'equazione per la quale tutte le aziende che consumano grandi volumi di energia elettrica sono classificate come energivore, la concessione del credito d'imposta unicamente alle aziende classificate "ufficialmente" come tali, prevista dal D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter) e dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) appariva pertanto, fino alle misure previste da questo provvedimento, abbastanza distonico.

Vi è una differenza molto marcata fra il valore del credito di imposta riconosciuto alle aziende classificate appunto come energivore rispetto a quello riconosciuto alle non energivore. Stiamo parlando in un caso di un contributo pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica e nell'altro di un contributo pari al 12%.

Analogamente a quanto previsto per l'energia elettrica, il riconoscimento di un beneficio per l'acquisto di gas naturale non solo alle aziende classificate come gasivore secondo i criteri stabiliti dal Decreto 541 del 21/12/2021, è ovviamente un provvedimento che va nella giusta direzione.

Anche in questo caso, infatti, risultava abbastanza inspiegabile che il pacchetto di misure previste dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) riguardasse solo le aziende classificate "ufficialmente" come gasivore che, alla stregua delle aziende energivore, non coincidono in maniera automatica con i soggetti che registrano i maggiori consumi di gas e che pertanto sono stati maggiormente danneggiati dai rincari degli ultimi periodi.

È inoltre richiesto un chiarimento relativo a quanto riportato **all'Art 3.1** *"un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."*

Il parametro da prendere dal "dettaglio fattura" è quindi il solo costo della materia prima (ore di picco, fuori picco, fascia F1 F2 e F3) comprensivo delle perdite o le perdite vanno escluse? O vanno considerati ai fini del calcolo altri valori?

Si esprime apprezzamento per quanto regolato all' **Articolo 5, Rideterminazione del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, previsto dal D.L. 17/2022, che, per le imprese energivore, passa da 20% al 25%, e per le imprese gasivore passa dal 15% al 20%.**

Si ritiene tuttavia che si dovrebbero aumentare ulteriormente tali contributi straordinari, allineando, ad esempio al 30%, le percentuali dei contributi riconosciuti per tutti i soggetti che hanno subito rincari nelle forniture, siano aziende energivore o non energivore, gasivore o non gasivore.

Nonostante il nobile fine dell'*Art. 7 Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti*, pensare che essere trasparenti sia sinonimo di risparmio non è del tutto esatto. Solo teoricamente una trasparenza consente al consumatore (azienda o cittadino) di poter fare scelte di mercato a lui favorevole. Tutti i gestori sono allineati con limitatissime possibilità di scelta in quanto i maggiori oneri (accise o costi di distribuzione) sono fissi.

Art. 22 Credito d'imposta per IMU in comparto turismo.

La proposta trova accoglienza tra gli operatori del comparto che però ne discutono l'esecuzione. Entrando nello specifico del benefit previsto per le strutture turistico-ricettive si fa presente che constatare un calo dei ricavi rispetto al 2019 è un ottimo motivo per godere di un'esenzione ma che ne benefici solo chi ha perduto almeno il 50% è riduttivo per chi oggi lavora in questo settore.

Piuttosto crediamo che sarebbe stato opportuno immaginare un sistema crescente di esenzioni correlato alla diminuzione del fatturato.

Ma le restrizioni non finiscono qui perché il credito d'imposta è riconosciuto, se e solo se, negli immobili di categoria D2 vi sia anche la gestione di attività turistica. Per tutti gli altri immobili è previsto dal Decreto Sostegni Ter invece il Credito d'imposta sugli affitti.

In questo caso, il raffronto sul fatturato non sarà su base annua ma avverrà per ogni singolo mese del primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. Potrà quindi capitare che nel caso di una mensilità il credito possa spettare all'imprenditore e in altre no. Fin qui tutto chiaro, fatto salvo che potrebbe capitare quindi che la sommatoria del complessivo fatturato del 2022 riporti il 50% in meno di fatturato rispetto al 2019 e tuttavia non si avrebbe diritto alla misura.

Riconosciamo la buona intenzione e l'attenzione posta al comparto, ma ci apprestiamo a vivere un nuovo anno a singhiozzo con i timori della Guerra e l'assenza di una fetta importante del turismo internazionale come quello russo rappresenta, il settore ricettivo rischia di essere così spazzato via in favore dei grandi gruppi alberghieri che nulla hanno a che vedere con l'ospitalità made in Italy.

Relativamente **all'Articolo 23**, anche se l'articolo è rubricato "*Revisione prezzi*", di fatto le previsioni intervengono nell'ambito del meccanismo della "Compensazione prezzi", quindi riguardano il "rimborso successivo" degli extra costi sostenuti dall'operatore economico piuttosto che l'adeguamento dei prezzi in corso d'opera (Revisione prezzi).

Visti i forti ritardi nella compensazione e la crescita dei prezzi dei materiali dalle costruzioni, il peso del "rimborso successivo" è diventato insostenibile per le imprese; è però necessario che ci sia una vera e propria revisione prezzi, inteso quale meccanismo automatico previsto a regime nel prossimo Codice dei Contratti Pubblici [*positiva, in questo senso, la previsione - Art. 1, c. 2 f) - inserita dal Senato nel Disegno di Legge Delega sulla revisione del Codice, AS 2330, ora AC 2469*].

Si valuta positivamente il fatto che ci siano più risorse a disposizione (120 Milioni - Art 23, c. 2) per incrementare il Fondo MIMS per la compensazione dei prezzi dei prodotti da costruzione, anche se il paniere dei prodotti ed il metodo di rilevazione, come ad oggi strutturati, sono certamente insufficienti.

Come insufficiente è la tempistica della rilevazione prevista nel meccanismo di compensazione ad oggi semestrale.

In questo momento la dinamica dei prezzi è tale, che l'adeguamento dovrebbe essere mensile, come previsto nel sistema francese; nel medio periodo (in attesa che il sistema di rilevazione diventi più efficace) anche una rilevazione trimestrale potrebbe essere accettabile.

Bene, anche, la possibilità di anticipare da parte del MIMS una parte dei fondi (50%) alle Stazioni Appaltanti richiedenti (art. 23, c. 1). Affinché la previsione sia efficace e non ci siano ritardi a valle, però, l'anticipazione non dovrebbe essere una mera possibilità ma un meccanismo automatico applicato dal Ministero in tempi definiti.

Del resto, questa anticipazione non rappresenterebbe un problema erariale dal momento che, come prevede la stessa norma in commento, l'amministrazione centrale provvede al recupero in caso non sussistano le condizioni per la concessione delle somme.

La norma dovrebbe essere completata con la previsione di analogo obbligo di pagamento della compensazione da parte della Stazione Appaltante all' Operatore Economico in tempi certi a fronte di un rapido e semplice confronto con le tabelle di rilevazione licenziate dal MIMS, senza ulteriori appesantimenti.

Proposta all'articolo 23 comma 1

- Sostituire << ... può riconoscere nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse...>> con <<...**riconosce, entro trenta giorni dalla richiesta, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse...**>>
- Aggiungere alla fine del comma 1 il seguente periodo:

<< I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, procedono ad effettuare la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sulla base delle tabelle pubblicate trimestralmente, fino al 30 giugno 2022 e successivamente mensilmente, con apposito decreto dal Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'appaltatore>>.

Per quanto previsto dall'**articolo 30 Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche**, Confimi Industria condivide la previsione e l'inserimento del rottame ferroso (materia prima la cui disponibilità ha certamente una funzione antinflattiva) tra le materie prime strategiche.

Non si ritiene, però, sufficiente la previsione, di cui al comma 2, relativa alla semplice "notifica" al sistema pubblico, a carico delle imprese, delle operazioni di export.

Sarebbe assolutamente necessario, un fermo strategico delle esportazioni, almeno fino alla fine del 2022. La guerra in Ucraina ha portato ad una perdita del 30% - circa 5 ML di tonnellate - del rottame mediamente presente sul mercato nazionale.

La situazione è ulteriormente aggravata dal forte flusso di rottame ferroso soprattutto verso la Turchia.

Si segnala inoltre che la previsione di una lista "aperta" con attesa di successivo intervento normativo (lo stesso Art.30 prevede che le materie prime c.d. Critiche siano individuate con successivo Dpcm) non ha contribuito a definire in modo chiaro le Filiere che saranno coinvolte.

Infine, sulla base della Circolare Ministeriale (MISE) del 1° aprile 2022 - *Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea* che ha dato operatività per il solo comparto dei rottami ferrosi, si segnala che ipotizzando di estendere l'operatività della notifica ad altri settori, un preavviso di almeno 10 giorni risulti estremamente vincolante.

Relativamente all'**Art. 35 Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali**, si richiede che le modalità autorizzative siano il più possibile snellite e agevoli e che riprendano senza ulteriori sospensioni: a partire dall'8 marzo 2022, l'UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamenti del MAECI, autorità competente per il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa restrittiva con nota MAE UAMA 010 P 6830 ha sospeso e/o revocato tutte le autorizzazioni relative alle restrizioni verso Russia e Bielorussia in essere o in corso di rilascio per un mese.

La disposizione del punto C) in un'ottica generale e futura che supera la contingenza attuale della crisi Ucraina, conferma e rafforza l'attività di ispezione dell'Autorità in tema di export control, le cui violazioni prevedono pene severe.

Un tema questo di sempre maggiore impatto sulle aziende esportatrici italiane dato il numero di paesi destinatari di misure restrittive, il contesto geopolitico degli ultimi anni, il progresso tecnologico inglobato in molti beni industriali, ma anche complesso da monitorare per le PMI.

Un'importante azione/campagna di informazione e aggiornamento a largo raggio da parte del MAECI, con presentazione di casi concreti, potrebbe sensibilizzare gli operatori sulla delicatezza dell'argomento e fornire al contempo suggerimenti operativi per affrontare al meglio le valutazioni sui beni e servizi che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.

Tra le varie disposizioni, l'**Art. 37 Contributo straordinario contro il caro bollette** introduce un ulteriore contributo del 10% sui "profitti in eccesso" delle aziende energetiche (anche da fonte rinnovabile), che concorrerà a finanziare le misure intraprese per contenere gli effetti dell'aumento dei relativi prezzi e tariffe per imprese e consumatori.

Il Contributo si applica all'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive (come indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA) nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ma solo nella misura in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000€ e in ogni caso non è dovuto se il suddetto incremento risulta inferiore al 10%.

Si noti come dal dettato attuale della norma non sembrano rilevare ai fini del calcolo l'eventuale morosità rispetto agli incassi attesi né l'eventuale contezioso rispetto alle fatture emesse o ricevute, né altre voci di costo non direttamente connesse alle dichiarazioni IVA (come, per esempio, ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti) e ciò potrebbe portare ad un calcolo di incremento non corrispondente al risultato effettivo.